

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ
DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

Oggetto: Legge n. 238/2016, art. 10 comma 2. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia per la campagna 2021/2022.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di autorizzare, per la campagna 2021/2022 nella regione Marche, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito anche indicato arricchimento), per un massimo di 1,5%vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini destinati a diventare:

- vini, ivi compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva;
- vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP), di seguito elencati:

Indicazione Geografica Tipica (IGT) "MARCHE" nei seguenti vini:
"MARCHE" bianco - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosso - anche nelle tipologie frizzante, novello e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosato - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" Alicante, "MARCHE" Barbera, "MARCHE" Cabernet franc, "MARCHE" Cabernet Sauvignon, "MARCHE" Chardonnay, "MARCHE" Cilieggiolo, "MARCHE" Fiano, "MARCHE" Gaglioppo, "MARCHE" Grechetto, "MARCHE" Incrocio Bruni 54, "MARCHE" Malvasia bianca di Candia, "MARCHE" Merlot, "MARCHE" Moscato bianco, "MARCHE" Passerina, "MARCHE" Pinot bianco, "MARCHE" Pinot grigio, "MARCHE" Pinot nero, "MARCHE" Rebo, "MARCHE" Riesling, "MARCHE" Sangiovese, "MARCHE" Sauvignon, "MARCHE" Syrah, "MARCHE" Trebbiano Toscano;

- vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP), di seguito elencati:
 - vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) "Bianchetto del Metauro", "Colli Maceratesi", "Colli Pesaresi", "Esino", "Falerio", "I Terreni di Sanseverino", "Lacrime di Morro d'Alba" o "Lacrime di Morro", "Pergola", "Rosso Cònero", "Rosso Piceno" o "Piceno", "San Ginesio", "Serrapetrona", "Terre di Offida", "Verdicchio dei Castelli di Jesi", "Verdicchio di Matelica"; per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di



produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi;

- vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) "Offida", per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dal disciplinare di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dallo stesso.

I prodotti elencati nel presente punto devono essere ottenuti da uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ivi raccolte.

Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente all'esecuzione di tale pratica, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. di autorizzare, per la campagna 2021/2022 nella regione Marche, nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, l'arricchimento della partita (*cuvée*) dei prodotti destinati a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza DOP o IGP, autorizzati all'arricchimento con il presente atto, a condizione che:

- nessun componente della partita (*cuvée*) sia stato già arricchito;
- mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da una o più varietà di uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, e ivi raccolte;
- l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;
- l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi 1,5% vol.;
- l'arricchimento sia effettuato mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

3. di consentire, per la campagna 2021/2022 nella regione Marche, l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale oltre il limite del 13%vol. e non superiore a 15%vol., fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, limitatamente per i vini a DOP "Bianchello del Metauro", "Colli Maceratesi", "Colli Pesaresi", "Esino", "Falerio", "I Terreni di Sanseverino", "Lacrima di Morro d'Alba" o "Lacrima di Morro", "Pergola", "Rosso Cònero", "Rosso Piceno" o "Piceno", "San Ginesio", "Serrapetrona", "Terre di Offida", "Verdicchio dei Castelli di Jesi", "Verdicchio di Matelica" e "Offida" ottenuti con prodotti di base sottoposti alle operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale autorizzate con il presente atto nel limite massimo del 1,5%vol.;

4. di trasmettere il presente atto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - PIUE VII - Via XX Settembre n.20 - 00187 Roma - e-mail: piue7@politicheagricole.it, pec: pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it, e Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Ufficio d'Area di Ancona Ufficio di Ancona - Via Seppilli n.5 - 60128 Ancona - e-mail: icqrf.ancona@politicheagricole.it, pec: icqrf.ancona@pec.politicheagricole.gov.it;

5. di pubblicare il presente atto sul sito internet all'indirizzo: www.norme.marche.it ai sensi



della DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017 e all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata alla sezione OCM vitivinicolo.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente
(*Roberto Luciani*)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 ottobre 2012, n. 278, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli";
- DGR Marche n. 823 del 10/07/2006 concernente: "Legge 20 febbraio 2006, n. 82, articolo 9, comma 2 – Procedure per l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia".

Motivazione

L'articolo 80 e l'allegato VIII Parte I lettera A punto 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta



“arricchimento”) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'appendice I all'allegato VII del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013, che classifica il territorio dell'Unione Europea in zone viticole ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste negli allegati VII Parte II e VIII Parte I del medesimo regolamento, inserisce le Marche nella zona viticola CII; da ciò ne consegue che la pratica dell'arricchimento può essere autorizzata dalla Regione nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 %vol. (punto 2 Sezione B Parte I dell'allegato VIII al regolamento UE n. 1308/2013) e che le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale oltre i 13,00%vol. (punto 6, Sezione B Parte I dell'allegato VIII al regolamento UE n. 1308/2013).

Il più volte richiamato regolamento (UE) n. 1308/2013, al punto 7, lettera b) Sezione B Parte I dell'allegato VIII, prevede altresì la deroga che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine protetta (DOP) a un livello che essi determineranno e l'allegato VII, Parte II, del medesimo regolamento, relativo alla definizione ufficiale delle categorie di prodotti vitivinicoli, prevede che il prodotto “vino” deve presentare un titolo alcolometrico totale non superiore a 15%vol., ma che tale limite massimo può essere superato per i vini a DOP ottenuti senza alcun arricchimento.

Il regolamento delegato (UE) 2019/934 reca alcune modalità di applicazione del regolamento (UE) 1308/2013, per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche - tra cui l'arricchimento - e le relative restrizioni. In particolare l'allegato II, sezione A, paragrafo 4, prevede che gli Stati membri possono autorizzare l'arricchimento della partita (*cuvée*) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti per le regioni e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico, fino al limite massimo di 1,5% vol. per la zona viticola C.

L'articolo 10 comma 2 della legge 238/2016 stabilisce che con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni, ai sensi della normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

Il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 278 del 9 ottobre 2012, stabilisce all'articolo 2 che le Regioni autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti indicati nell'allegato XV bis, sezione A paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007 - abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 - previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso, e che conservano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali. Il citato decreto ministeriale 9 ottobre 2012 n. 278 dispone, tra l'altro, all'articolo 2 che le Regioni e le Province autonome provvedano a stabilire le eventuali deroghe per i vini a DOP relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall'arricchimento e a trasmettere copia dei provvedimenti di autorizzazione e di deroga suddetti all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all'ICQRF ed al Ministero.



La DGR Marche n. 823/2006 stabilisce le procedure regionali per l'autorizzazione all'arricchimento dei prodotti di una determinata vendemmia e incarica il dirigente della Struttura regionale competente per materia a rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta la suddetta autorizzazione, anche avvalendosi di Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (di seguito indicata ASSAM).

Vinea Società Coop.va Agricola (con nota trasmessa tramite pec il 03/09/2021 acquisita a prot. n. 1089357|03/09/2021 e integrata il 08/09/2021 con nota prot. 1108649|08/09/2021), Istituto Marchigiano di Tutela vini (con nota trasmessa tramite pec in data 03/09/2021 acquisita a prot. n. 1089344|03/09/2021 e integrata con nota prot. n. 1108952|09/09/2021), Consorzio Tutela Vini Piacenza (con nota trasmessa tramite pec in data 07/09/2021 acquisita a prot. n. 103615|07/09/2021); Confederazione Italiana Agricoltori Marche (con nota trasmessa tramite pec 08/09/2021 e acquisita a prot. n. 1106821|08/09/2021), Legacoop Marche (con nota trasmessa tramite pec il 07/09/2021 acquisita a prot. n. 1100459|07/09/2021), Confcooperative Marche (con nota trasmessa tramite posta elettronica ordinaria in data 08/09/2021 e acquisita con prot. n.1108653|08/09/2021), Associazione Enologi Enotecnici Italiani - Sezione Marche - (con nota trasmessa tramite posta elettronica ordinaria il 09/09/2021 e acquisita a prot. n. 1113427|09/09/2021) hanno presentato richiesta di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per i prodotti della vendemmia 2021/2022, lamentando il verificarsi di condizioni climatiche sfavorevoli al processo di ottimale maturazione delle uve durante la campagna vendemmiale in corso di svolgimento.

Le richieste pervenute sono tese ad ottenere l'autorizzazione all'arricchimento di 1,5%vol. dei prodotti a monte dei vini e dei vini - compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva -, dei vini destinati a diventare vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e a DOP nonché dei vini spumanti e i vini spumanti di qualità, con o senza DOP e IGP, di seguito riportati:

- vini a IGP:

1. Indicazione Geografica Tipica (IGT) "MARCHE" nei seguenti vini: "MARCHE" bianco - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosso - anche nelle tipologie frizzante, novello e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosato - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" Alicante, "MARCHE" Barbera, "MARCHE" Cabernet franc, "MARCHE" Cabernet Sauvignon, "MARCHE" Chardonnay, "MARCHE" Cilieggiolo, "MARCHE" Fiano, "MARCHE" Gaglioppo, "MARCHE" Grechetto, "MARCHE" Incrocio Bruni 54, "MARCHE" Malvasia bianca di Candia, "MARCHE" Merlot, "MARCHE" Moscato bianco, "MARCHE" Passerina, "MARCHE" Pinot bianco, "MARCHE" Pinot grigio, "MARCHE" Pinot nero, "MARCHE" Rebo, "MARCHE" Riesling, "MARCHE" Sangiovese, "MARCHE" Sauvignon, "MARCHE" Syrah, "MARCHE" Trebbiano Toscano;

- vini a DOP, di cui:

- Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) "Bianchetto del Metauro" (tutte le tipologie consentite), "Colli Maceratesi" (tutte le tipologie consentite), "Colli Pesaresi" (tutte le tipologie consentite), "Esino" (tutte le tipologie consentite), "Falerio" (tutte le tipologie consentite), "I Terreni di Sanseverino" (tutte le tipologie consentite), "Lacrime di Morro d'Alba" o "Lacrime di Morro" (tutte le tipologie consentite), "Pergola"



(tutte le tipologie consentite), “Rosso Cònero”, “Rosso Piceno” o “Piceno” (tutte le tipologie consentite), “San Ginesio” (tutte le tipologie consentite), “Serrapetrona”, “Terre di Offida” (tutte le tipologie consentite), “Verdicchio dei Castelli di Jesi” (tutte le tipologie consentite), “Verdicchio di Matelica” (tutte le tipologie consentite);

- Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) “Offida” (tutte le tipologie consentite).

Preso atto dell'accertamento di ASSAM (nota prot. n. 6189 del 09/09/2021 registrata a protocollo n. 1114542/09/09/2021), risultano essersi verificate nella regione Marche condizioni meteo-climatiche per concedere l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per i prodotti della vendemmia 2021/2022 ottenuti nel territorio della regione Marche.

In particolare, il mese di febbraio e l'intera stagione primaverile sono stati caratterizzati da precipitazioni molto scarse, facendo registrare un deficit della precipitazione totale media nel mese di febbraio del 35% e nella primavera del 46%. Nel corso dell'estate le condizioni di siccità si sono inasprite a causa delle scarse piogge registrate nel mese di giugno e nella prima parte del mese di agosto, aggravate dalle elevate temperature dell'intera stagione. Nel mese di luglio le precipitazioni sono rientrate sostanzialmente nella media mentre le temperature hanno continuato a stazionare su valori elevati (25,4°C la media regionale, +2,2°C rispetto al periodo 1981-2010) aggravando ulteriormente le condizioni di siccità dei terreni. La prima parte del mese di agosto è stata caratterizzata da temperature con punte di oltre 40°C e piogge praticamente assenti, mentre la seconda parte è stata interessata da un clima più fresco e piovoso. A fine agosto, comunque, la temperatura media regionale è stata più calda del normale (24,5°C, +1,4°C rispetto al periodo 1981-2010) e la precipitazione totale media ha fatto registrare ancora una volta un'anomalia negativa (40mm, -28% rispetto al periodo 1981-2010). Da inizio 2021 il deficit di precipitazioni è risultato del 33%. L'indice SPI-3 (Standardized Precipitation Index a 3 mesi), calcolato a partire dalle precipitazioni mensili, adatto a quantificare eventuali stati di siccità/umidità stagionali (3 mesi), tramite una scala di valori che va da -2 (estremamente siccitoso) a 2 (estremamente umido), evidenzia uno stato di siccità molto accentuato con i valori di maggio, giugno e luglio nella classe di estrema siccità. Sono registrati importanti segnali di siccità anche a livello annuale con l'indice a 12 mesi (SPI-12) che assume valori di moderata siccità in giugno e luglio, di severa siccità in agosto. L'indice bioclimatico Amerine Winkler ha assunto valori superiori alla norma, più elevati sulle province centro-settentrionali.

Le anomalie meteo-climatiche sopra evidenziate, hanno influenzato il processo di maturazione delle uve, in particolare la forte siccità e le elevate temperature sono responsabili di una riduzione dell'efficienza fotosintetica, con conseguente minor accumulo degli zuccheri. Inoltre le elevate temperature del mese di agosto hanno determinato un rapido consumo dell'acido malico, per cui, a fronte della forte riduzione del tenore di acidità (particolarmente evidente nelle uve bianche), risulta necessario procedere con anticipo alle operazioni di vendemmia.

Sulla base delle richieste pervenute e dell'accertamento di ASSAM, si ritiene pertanto giustificato autorizzare su tutto il territorio regionale il ricorso all'arricchimento dei prodotti a monte del vino e dei vini - ivi compresi quelli con indicazione dell'annata e della varietà di uva - , dei vini destinati a diventare vini a IGP “Marche”, per tutte le tipologie consentite, dei vini destinati a divenire vini a DOC - per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione - di seguito elencati: “Bianchello del Metauro”, “Colli Maceratesi”, “Colli Pesaresi”, “Esino”, “Falerio”, “I Terreni di



Sanseverino”, “Lacrima di Morro d’Alba” o “Lacrima di Morro”, “Pergola”, “Rosso Cònero”, “Rosso Piceno” o “Piceno”, “San Ginesio”, “Serrapetrona”, “Terre di Offida”, “Verdicchio dei Castelli di Jesi”, “Verdicchio di Matelica”, dei vini destinati a divenire vini a DOCG “Offida” per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dal disciplinare di produzione, nonché delle partite (*cuvées*) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza a DOP e IGP sopra elencati, nel limite massimo di 1,5% vol..

L’autorizzazione all’arricchimento è concessa a condizione che i prodotti elencati siano ottenuti da uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell’allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ivi raccolte.

Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5%vol, ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente all’esecuzione di tale pratica e fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

L’autorizzazione per la campagna 2021/2022, nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, all’arricchimento della partita (*cuvée*) dei prodotti destinati a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza a DOP e IGP oggetto di autorizzazione all’arricchimento con il presente atto, è concessa a condizione che:

- nessun componente della partita (*cuvée*) sia stato già arricchito;
- mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da una o più varietà di uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell’allegato A al presente atto, e ivi raccolte;
- l’operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;
- l’incremento del titolo alcolometrico totale non superi 1,5% vol;
- l’arricchimento sia effettuato mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Per quanto stabilito all’Allegato VII Parte II e punto 6, Sezione B Parte I dell’allegato VIII al citato regolamento UE n. 1308/2013, in caso di DOP ottenute mediante ricorso all’arricchimento è altresì possibile derogare al limite del 13%vol del titolo alcolometrico totale, e non superiore a 15%vol, fino al limite massimo del 1,5%vol. per le DOP autorizzate con il presente atto all’arricchimento e di seguito richiamate: “Bianchetto del Metauro” (tutte le tipologie consentite), “Colli Maceratesi” (tutte le tipologie consentite), “Colli Pesaresi” (tutte le tipologie consentite), “Esino” (tutte le tipologie consentite), “Falerio” (tutte le tipologie consentite), “I Terreni di Sanseverino” (tutte le tipologie consentite), “Lacrima di Morro d’Alba” o “Lacrima di Morro” (tutte le tipologie consentite), “Pergola” (tutte le tipologie consentite), “Rosso Cònero”, “Rosso Piceno” o “Piceno” (tutte le tipologie consentite), “San Ginesio” (tutte le tipologie consentite), “Serrapetrona”, “Terre di Offida” (tutte le tipologie consentite), “Verdicchio dei Castelli di Jesi” (tutte le tipologie consentite), “Verdicchio di Matelica” (tutte le tipologie consentite), “Offida” (tutte le tipologie consentite).

Il presente atto viene trasmesso per gli adempimenti di competenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea –PIUE



VII - Via XX Settembre n.20 – 00187 Roma - e-mail: piue7@politicheagricole.it, pec: pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it, e Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio d'Area di Ancona Ufficio di Ancona – Via Seppilli n.5 - 60128 Ancona – e-mail: icqrf.ancona@politicheagricole.it, pec: icqrf.ancona@pec.politicheagricole.gov.it.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento avvenuto entro 30 giorni che decorrono dalla prima richiesta di autorizzazione all'arricchimento per la campagna 2021/2022 presentata, come illustrato nel presente documento istruttorio, in data 3 settembre 2021.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone l'adozione di un decreto avente per oggetto: *“Legge n. 238/2016, art. 10 comma 2. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia per la campagna 2021/2022”*.

Il responsabile del procedimento
(*Silvana Paoloni*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A:

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVA PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ACOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DEI PRODOTTI DELLA VENDEMMIA 2021/2022, NONCHÉ DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI, I VINI SPUMANTI DI QUALITÀ, I VINI SPUMANTI DI QUALITÀ DEL TIPO AROMATICO, CON O SENZA DOP O IGP.

